



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Salvatore Chiazzese

Presidente

dott. Adriana Parlato

Giudice

dott. Raimondo Nocerino

Giudice Rel. ed Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 235/2025

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69489** del registro di

segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

1. CRASCÌ Barbara (C.F. CRSBBR83C57L308I), nata a Tortorici (ME) il 17 marzo 1983;

2. CARCIONE Arturo (C.F. CRCRTR54H06L308F), nato a Tortorici (ME) il 6 giugno 1954; rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Filippo Maria Barbera (filippomaria.barbera@cert.ordineavvocatibarcellona.it) e Antonino Criscì (antonino.crisci@pec.it) presso cui elett.te domicilia fisicamente in Messina alla Via Nicola Fabrizi n. 31 e, digitalmente, presso gli indirizzi PEC dei suoi difensori;

3. CARCIONE Giuseppe (C.F. CRCGPP84L15F158R), nato a Messina il 15 luglio 1984, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Filippo Maria Barbera (filippomaria.barbera@cert.ordineavvocatibarcellona.it) e Antonino

Criscì (antonino.crisci@pec.it) presso cui elett.te domicilia fisicamente in Messina alla Via Nicola Fabrizi n. 31 e, digitalmente, presso gli indirizzi PEC dei suoi difensori;

4. GALATI SARDO Emanuele (C.F. GLTMNL80A28F158X), nato a Messina il 28 gennaio 1980, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Pietro Paterniti La Via (C.F.: PTRPTR48R06C351A), presso il cui studio in Catania al viale XX Settembre n. 19 ha eletto domicilio con contestuale elezione di domicilio digitale presso l'indirizzo PEC: pietro.paternitilavia@pec.ordineavvocaticatania.it.

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza pubblica del **02.04.2025**, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale **Dr. ssa Simonetta Ingrosso**, nonché gli Avv. ti **Pietro Paterniti La Via** e **Antonino Criscì** nell'interesse, rispettivamente, dei convenuti Galati Sardo Emanuele nonché di Carcione Giuseppe ed Arturo.

Ritenuto in

FATTO

I. Esaurita la fase pre-processuale del giudizio in assenza di contributi difensivi fatti pervenire dagli invitati a seguito della notificazione (eseguita fra il 12.09.2023 ed il 02.10.2023) nei loro confronti dell'invito a dedurre, con atto di citazione depositato l'11.03.2024, oggetto di rituale successiva notificazione, il P.M. contabile - fatta preliminare richiesta di sequestro conservativo di crediti e beni a garanzia delle ragioni dell'erario - ha evocato a processo

i convenuti per sentirne pronunciare condanna, in favore dell'**Agenzia**

per le erogazioni in agricoltura (d'ora in poi AGEA), al risarcimento

del danno erariale, stimato in complessivi euro **80.598,48 (euro**

ottantamila cinquecentonovantotto,48) e da essi asseritamente

cagionato per effetto di condotte antigiuridiche connotate da dolo. In

dettaglio, sono chiamati a rispondere del nocumento erariale:

- in solido fra loro, i sig.ri Crascì Barbara e Carcione Arturo nella

misura di euro **37.028,96**, corrispondente all'importo dei contributi

comunitari percepiti in relazione alle campagne agricole 2010, 2011 e

2012;

- in solido fra loro, i sig. Crascì Barbara e Carcione Giuseppe nella

misura di euro **30.580,98**, corrispondente all'importo dei contributi

comunitari percepiti per le campagne agricole 2013 e 2014;

- in solido fra loro, i sigg. Crascì Barbara ed Emanuele Galati Sardo

nella misura di euro **12.988,54 euro**, corrispondente all'importo del

contributo percepito per la campagna 2015;

- in ogni caso, e sempre fra loro in solido, i convenuti tutti nella misura

dovuta a titolo di spese di giustizia da distrarsi a favore dello Stato.

II. Muovendo dalla *notitia damni* trasmessa dalla GdF (nota prot.

599242 del 9.11.2020 Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di

Messina), l'atto di citazione prospetta l'esistenza di una complessa

vicenda causativa di danno erariale prodottasi a motivo dell'indebita

percezione di contributi comunitari a carico del FEAGA per le

campagne agricole dal 2010 al 2015 da parte della sig.ra Crascì Barbara,

titolare dell'omonima impresa agricola individuale, ottenuti attraverso

la presentazione di falsa documentazione. La macchinazione, inoltre, si sarebbe fruttuosamente concretizzata in ragione del contributo causativo dei responsabili e degli operatori del C.A.A. FENAPI Messina 003 (per le campagne dal 2010 al 2014) e del C.A.A. Liberi Professionisti Messina 002 (per la campagna del 2015), i quali avrebbero infatti coscientemente omesso ogni controllo di competenza.

II.1. Secondo il Requirente, l'odierna vicenda si inquadra nell'ambito di una ramificata associazione per delinquere operante a livello interprovinciale e finalizzata a perpetrare reiterate truffe aggravate ai danni dell'AGEA quale organismo pagatore dei contributi FEAGA. Trattasi di sodalizio, a sua volta, avente diverse ramificazioni "familiari" e, fra esse, quella riconducibile ai parenti di Crascì Katia e Craxì Sebastiano, i quali, oltre ad avere partecipazioni in 15 ditte, è stato accertato abbiano svolto la carica di rappresentanti legali o di soci in altre 15 aziende agricole, gran parte delle quali aventi sede in Tortorici nel medesimo indirizzo (c.da Sceti n. 406). Attraverso tali compagini, Crascì Katia e Craxì Sebastiano hanno indebitamente percepito, nel corso degli anni, oltre 600.000 euro di contributi pubblici.

II.1.2. Il complessivo e fraudolento disegno criminoso, a dire dell'Attore pubblico, presenta taluni elementi comuni: 1) l'assenza di atti ritualmente registrati che siano intervenuti fra i proprietari, asseriti concedenti degli appezzamenti di terreno, e le aziende agricole che dichiaravano di avere la disponibilità degli stessi in conduzione, nonché il coinvolgimento di Enti pubblici, proprietari di beni demaniali, identificati fraudolentemente, nelle varie domande di

contributo (d'ora in poi "DUP"), quali pretesi concedenti di fondi in favore delle aziende agricole, di volta in volta coinvolte, senza che tuttavia ciò trovasse conferma in atti registrati; 2) la palese incongruenza tra l'ubicazione delle sedi delle aziende (c.da Sceti in Tortorici) e quelli ove si sarebbe svolta l'attività aziendale ovvero quelli nei quali avrebbero avuto sede operativa le aziende, giacché non contigui e, anzi, siti a distanze rilevanti e sparsi in svariati Comuni siciliani, pugliesi, campani e laziali; 3) la messa in atto del medesimo, illecito, *modus operandi*, c.d. "apri e chiudi", il quale constava di passaggi di terreni e di titoli tra le diverse aziende nonché della creazione di nuove società. Con riferimento alla ditta individuale Crascì Barbara, poi, era emerso che, successivamente all'indebita percezione dei contributi comunitari qui contestati, essa operava, per la campagna agricola 2016, il passaggio dei titoli in favore della società "L'AIRONE S.r.l.s." riconducibile al sig. Crascì Lucio Attilio (padre di Crascì Barbara e zio di Craxì Sebastiano e Crascì Katia); 4) l'utilizzo da parte dei soggetti coinvolti di Partite I.V.A. cessate in data antecedente a quella della presentazione delle istanze per la richiesta di contributi comunitari in regime di DUP; 5) l'utilizzo, per l'istruttoria delle domande, di operatori e di responsabili dei medesimi Centri autorizzati di Assistenza Agricola (C.A.A.) concorrenti in ripetute truffe nelle erogazioni pubbliche, commettendo a tal fine i reati di falso ideologico e materiale.

III. Quanto, nello specifico, alla convenuta Crascì Barbara, la contestazione accusatoria involge l'indebita percezione di contributi

agricoli, pari alla somma di euro 80.598,48, in esito alla presentazione delle seguenti DUP:

1) DUP n. 00812207306 del 31.5.2010 per la campagna 2010, ove si dichiarava ed attestava il possesso di una superficie totale aziendale pari a 122,03 ettari abbinata alla scheda di validazione n. 00363955329 del 15.5.2010 che compendia la conduzione in "altra forma" di n. 18 particelle di terreno ricadenti nel territorio del comune di Alcara Li Fusi (ME). La domanda risulta compilata e inserita al S.I.A.N. dall'operatore Lombardo Facciale Pietro del C.A.A. FENAPI Messina 003 nonché validata dal sig. Carcione Arturo, responsabile del C.A.A., che ha rilasciato la relativa scheda di validazione;

2) DUP n. 10808163397 del 2.5.2011 per la campagna 2011, ove si dichiarava ed attestava il possesso di una superficie totale aziendale pari a 155,75 ettari abbinata alla scheda di validazione n. 10360547870 del 2.5.2011, che compendia la conduzione in "altra forma" di n. 19 particelle di terreni ricadenti nel territorio del comune di Alcara Li Fusi. Anche in questo caso la domanda risultava compilata e inserita al S.I.A.N. dall'operatore Lombardo Facciale del C.A.A. FENAPI Messina 003 e validata dal responsabile del Servizio P.A.C. del C.A.A. FENAPI Messina 003, sig. Carcione Arturo che, successivamente, in qualità anche di responsabile *p.t.* rilasciava la relativa la scheda di validazione;

3) DUP n. 20808957110 dell'11.7.2012 per la campagna 2012, ove si dichiarava ed attestava il possesso di una superficie totale aziendale pari a ettari 182,31, abbinata alla scheda di validazione n. 20359744297

del 15.5.2012, che compendia la conduzione in “Affitto” e “Usi civici” di n. 99 particelle di terreni ricadenti nei territori dei comuni messinesi di Alcara Li Fusi, Cesarò, Francavilla di Sicilia e San Marco d’Alunzio. La domanda risultava compilata ed inserita al S.I.A.N. tramite il C.A.A. FENAPI Messina 003 con le credenziali assegnate all’operatore “PLOMBARDOFACCIALE” mentre la scheda di validazione era rilasciata dal responsabile del CAA Carcione Arturo;

4) DUP n. 30810011996 del 12.6.2013, relativa alla campagna 2013, ove si dichiarava ed attestava il possesso di una superficie totale aziendale pari a ettari 167,00 abbinata alla scheda di validazione n. 30359112395 del 12.6.2013, che compendia la conduzione in “Affitto” di 99 particelle di terreno ricadenti nei territori dei comuni di Alcara Li Fusi (ME), Alia (PA), Cesarò (ME), Collesano (PA), Francavilla di Sicilia (ME), Melilli (SR), Noto (SR) e San Marco d’Alunzio (ME). La domanda era compilata ed inserita al S.I.A.N. tramite il C.A.A. FENAPI Messina 003 con le credenziali assegnate all’operatore “PLOMBARDOFACCIALE” ed attestata con firma del responsabile del servizio P.A.C. dello stesso C.A.A., sig. Carcione Giuseppe che rilasciava, in qualità di responsabile *p.t.* del C.A.A., la relativa scheda di validazione;

5) DUP n. 40809412246 del 3.6.2014, relativa alla campagna 2014, ove si dichiarava ed attestava il possesso di una superficie totale aziendale pari a ettari 163,81, abbinata alla scheda di validazione n. 40361367234 del 3.6.2014, che compendia la conduzione in affitto di 105 particelle di terreni ricadenti nei territori dei comuni di Acate (RG), Alcara Li

Fusi (ME), Alia (PA), Camastra (AG), Campofiorito (PA), Ciminna (PA), Collesano (PA), Joppolo Giancaxio (AG), Melilli (SR), Mezzojuso (PA), Noto (SR), Palazzo Adriano (PA), Piana degli Albanesi (PA), Prizzi (PA), San Marco d'Alunzio (ME), Santa Elisabetta (AG), Santa Margherita Belice (AG), Sclafani Bagni (AG) e Vittoria. La domanda era stata compilata e inserita al S.I.A.N. dall'operatore Lombardo Facciale Pietro del C.A.A. FENAPI Messina 003, firmata dal responsabile Servizio P.A.C. Carcione Giuseppe che procedeva, anche in qualità di responsabile del medesimo C.A.A., al rilascio della relativa scheda di validazione.

6) DUP n. 50267148083 del 2.7.2015, relativa alla campagna 2015, ove si dichiarava ed attestava il possesso di una superficie aziendale pari a 12,50 ettari, abbinata alla scheda di validazione n. 50360904887 del 2.7.2015, che compendia la conduzione in "Affitto" di 6 particelle di terreni ricadenti nei territori dei Comuni di Agrigento, Comiso (RG), Sant'Alfio (CT), Portopalo di Capo Passero (SR). Per questa annualità, la sig.ra Crascì conferiva mandato di rappresentanza al C.A.A. Liberi Professionisti Messina 002. Il responsabile del C.A.A., sig. Galati Sardo Emanuele, procedeva sia ad inserire al S.I.A.N. la domanda unica sia a rilasciare la relativa scheda di validazione.

III.1. In relazione a tali istanze, il P.M. evidenzia che l'articolata attività investigativa ha permesso di acclarare che la sig.ra Crascì, avvalendosi della collaborazione dei sigg. Carcione Arturo, Carcione Giuseppe e Galati Sardo Emanuele, nella qualità di responsabili dei rispettivi C.A.A. mandatarî, attestava falsamente la riconducibilità alla propria

impresa di particelle di terreni ammissibili al regime di pagamento unico, ubicate in diversi comuni siciliani, mai realmente avute nella sua disponibilità giuridica e materiale, in quanto i titoli di conduzione indicati nelle domande uniche e nelle schede di validazione si erano rivelati privi di attendibilità e non veritieri. Con ciò, dunque, la convenuta Crascì riusciva a realizzare il fine illecito propostosi in virtù del concorso degli altri convenuti, che, nella loro qualità, omettevano ogni controllo di tipo formale e di regolarità sulla documentazione presentata. Con l'ausilio della banche dati in dotazione al Corpo (SISTER, Anagrafe Tributaria, SIAN, Camera di Commercio) i delegati di PG provvedevano ad identificare gli effettivi proprietari delle particelle dei terreni indicate nelle domande uniche presentate per le campagne agricole dal 2010 al 2015, acquisendo, altresì, le dichiarazioni degli enti pubblici indicati come concessionari di terreni e verificando la regolarità delle registrazioni dei contratti di affitto di fondi rustici nei registri dell'Agenzia delle entrate. Ne discendeva, secondo il Requirente, il disvelamento del fatto che una cospicua parte di terreni che la sig.ra Crascì aveva dichiarato di avere in conduzione, in realtà, mai era però entrata nella sua disponibilità giuridica e materiale. Le dichiarazioni fraudolente così rese permettevano all'asserito produttore richiedente - e, poi, effettivamente percipiente - di rappresentare artificiosamente la disponibilità titolata di superfici ammissibili a contributo che, per l'intero arco temporale dal 2010 al 2012, risultano abbondantemente superiori alla soglia di rilievo comunitario fissata allo 0,5% (o all'ettaro) dall'art. 60 del Reg. n.

1122/2009/CE (pari, rispettivamente, a 119,01 ettari per l'anno 2010; 103,84 ettari per l'anno 2011; a 52,55 ettari per l'anno 2012). Analoghi artifici venivano acclarati per le annualità dal 2013 al 2015. Nella DUP 2013, infatti, il possesso delle particelle veniva dichiarato fondato su 11 contratti di affitto e in quella del 2014 su ulteriori 10 contratti di affitto: di tali contratti, però, era stata accertata la falsità in quanto gli estremi di registrazione non erano stati rinvenuti nell'Anagrafe tributaria. In ordine alla DUP 2015, inoltre, il contratto relativo alle sei particelle di terreni ivi dichiarate riportava degli estremi di registrazione che, anche se sussistenti, in realtà si riferivano ad una controparte contrattuale (sig. La Monica Giuseppe) diversa da quella dichiarata nel contratto alla base della domanda di pagamento.

IV. I fatti descritti, sottolinea l'atto introduttivo, avevano peraltro formato scrutinio in sede penale. Il Tribunale penale di Patti, infatti, aveva pronunciato la sentenza n. 1007/2022 condannando, fra l'altro, la sig.ra Crascì Barbara per i delitti di cui agli artt. 110 c.p., 81 cpv c.p., 640-bis c.p., 416-bis 1 c.p., 479 c.p. e 476 c. 2. c.p. alla pena di anni 4 di reclusione. La medesima decisione, inoltre, aveva assolto Carcione Giuseppe e Galati Sardo Emanuele, nella qualità di responsabili *p.t.* dei C.A.A. mandatori, "*perché il fatto non costituisce reato*" non essendo stata fornita prova, in quella sede, dell'elemento soggettivo del dolo di truffa. Per il Carcione Arturo, infine, non veniva disposto il rinvio a giudizio attesa la prescrizione dei fatti-reato a lui addebitati.

V. Con ordinanza n. 62/2024, il Giudice designato ex art. 74 c.g.c., confermava parzialmente il decreto n. 4/2024/SEQ, emesso in data

19.03.2024 dalla Presidente di questa Sezione e, per questa via, il sequestro conservativo dei beni e dei crediti ivi meglio identificati. Il Giudice designato, in accoglimento dell'istanza formulata dai soli convenuti Carcione Arturo e Carcione Giuseppe di prestazione di cauzione o fideiussione bancaria in luogo del sequestro ai sensi dell'art. 81 c.g.c., dettava inoltre le prescrizioni per provvedervi entro il 20 giugno 2024: termine che, a quanto consta in atti, non è stato osservato da tali convenuti per comprovare la prestazione della cauzione ovvero della fideiussione bancaria. Con ordinanza n. 33/2025 depositata in data 24.03.2025, questa Sezione, in composizione collegiale, ha revocato il sequestro conservativo disposto con decreto presidenziale n. 4/2024/SEQ del 19 marzo 2024, parzialmente confermato con ordinanza del Giudice designato n. 62/2024 del 14 maggio 2024, su tutti i beni - meglio ivi identificati - dei convenuti Carcione Arturo e Carcione Giuseppe, disponendone il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto.

VI. In data 23.09.2024, ha prodotto comparsa di costituzione il Galati Sardo, concludendo per la inammissibilità ed infondatezza della domanda attorea.

VI.1. Il Galati Sardo eccepisce, *in limine*, la prescrizione dell'azione erariale sul presupposto che anche l'ultimo dei pagamenti percetti dalla Crascì Barbara risale (13.10.2016) ad oltre cinque anni prima della notificazione dell'invito a dedurre. In fattispecie, peraltro, se è da escludersi ogni occultamento del danno (art. 1 co. 2 L. 20/94), invece è da valorizzarsi, ai fini della identificazione del *dies a quo* del

quinquennio prescrizione, il fatto che, già nel 2017, la GdF aveva redatto comunicazione di notizia di reato per i fatti oggetto di causa e che, in data 25.01.2018, la P.G. aveva eseguito un sequestro di documenti presso il CAA Liberi Professionisti di Messina, da lui gestito, in occasione del quale acquisì quelli riguardanti Crascì Barbara e la Campagna agricola 2015.

V.2. Nel merito il convenuto esclude, anzitutto, ogni atteggiamento psicologico doloso o gravemente colposo nelle condotte da lui tenute nell'esercizio delle funzioni di responsabile di CAA nella campagna agricola 2015, richiamandosi, sul punto, alle argomentazioni rassegnate in seno alla comparsa prodotta in atti nella fase cautelare del giudizio il 20.04.2024 (ivi, par. III, pp. 3 a 6). Per l'effetto, il convenuto deduce allora che, nell'anno 2015, la sig.ra Crascì aveva affidato al C.A.A. Liberi Professionisti di Messina, di cui era operatore il sig. Emanuele Galati, la tenuta del proprio fascicolo aziendale, dichiarando di avere cessato tutti i precedenti contratti di trasferimento temporaneo di beni e consegnando al responsabile del C.A.A. un nuovo contratto di affitto stipulato (dell'11/05/2015, registrato a S. Agata Militello il 10/06/2015, serie 3T, n. 355.00) con cinque diversi concedenti. Il convenuto, pertanto, provvedeva quale responsabile del C.A.A., ad effettuare le verifiche di propria competenza relative all'identificazione del produttore, all'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda e alla verifica della firma della domanda recante un'autocertificazione del richiedente con la quale assume la responsabilità della autenticità dei

documenti allegati e della veridicità dei dati dichiarati. Inseriva sul portale SIAN, dunque, il contratto di affitto senza riscontrare anomalie, espletando correttamente, con ciò, tutte le verifiche demandate al C.A.A. stante l'assenza di ogni contrasto fra quanto documentato e quanto ricavabile dal portale SIAN. Solo a distanza di anni, per converso, le indagini investigative hanno portato alla luce l'evenienza che il numero di registrazione del citato contratto di affitto dell'11/05/2015 corrispondeva, in realtà, a quello di un diverso sinallagma stipulato fra la Crascì medesima e tale Giuseppe La Monica. Il prefato disvelamento, tuttavia, si deve all'utilizzo, ad opera della GdF, di banche dati cui i CAA non hanno accesso; diversamente, l'inserimento in SIAN del contratto *de quo* non registrò anomalie/rifiuti e, tanto, milita a suffragio della conclusione per cui il convenuto in alcun modo può considerarsi complice della Crascì. Poiché i controlli che la vigente normativa demanda ai CAA sono di ordine formale, quanto illustrato deve condurre ad escludere il suo dolo o la sua colpa grave. Non è infatti dato ai CAA di verificare se i timbri di registrazione di un contratto siano o meno autentici, difettando altresì poteri specifici assegnati ai CAA sul punto. Insussistente, del pari, è il nesso di causalità tra danno e condotta contestata. A cagionare il danno, infatti, sono esclusivamente gli artifici truffaldini posti in essere dalla Crascì, fra l'altro a suo esclusivo profitto.

V.3. Il comparente, in via conseguente, contesta che egli possa rispondere in solido con la percettrice del danno, non sussistendo in fattispecie né illecito arricchimento né condotta dolosa.

VI. In data 26.09.2024, con un'unica memoria difensiva, si sono costituiti in atti i convenuti Carcione Arturo e Carcione Giuseppe, concludendo per la infondatezza della domanda *ex adverso* formulata.

V.1. I convenuti deducono anzitutto l'erroneità in fatto ed in diritto delle contestazioni loro ascritte.

a) In relazione all'addebito rimproverato al Giuseppe Carcione, viene rammentato come l'impianto accusatorio muova massimamente dalla sentenza n. 1007/2022 con cui il Tribunale penale di Patti lo assolse - unitamente dal Galati Sardo - con la formula "*perché il fatto non costituisce reato*" (di truffa). Sennonché, in data 05 settembre 2024, la Corte penale di Appello di Messina ha letto e pubblicato il dispositivo della sentenza di secondo grado n. 1045/2024 che, definendo (anche) l'impugnazione da lui interposta avverso la richiamata statuizione assolutoria, lo ha stavolta assolto "*per non aver commesso il fatto*". Trattasi di pronunzia, pertanto, che non potrebbe lasciare ulteriori dubbi in ordine all'assenza sia dell'elemento soggettivo sia della condotta di rilievo ai fini del configurarsi dell'illecito amministrativo-contabile. Secondo il convenuto, in assenza del deposito delle motivazioni della sentenza di seconde cure, vi è da ritenersi che la statuizione così resa si fondi sull'esame della incontrovertibile prova documentale offerta dalla difesa del Carcione. In effetti, con pec inviata ad Agea il 23 maggio 2024, veniva richiesto - in relazione a tutte le DUP delle aziende Crascì Sebastiano e Crascì Barbara inoltrate per gli anni di interesse attraverso il CAA di riferimento dei convenuti - "*quali siano state le credenziali usate per la validazione ed inoltre ad organismo*

pagatore negli anni 2010-2011-2012-2013-2014 per le schede di validazione

in questione". A parziale riscontro dell'istanza, AGEA, con propria

comunicazione pec del 3 luglio 2024, aveva allora confermato che il

Giuseppe Carcione non aveva mai svolto funzioni di operatore per le

pratiche indubbiamente di irregolarità dell'azienda Crascì Barbara,

rappresentando lo stesso, al tempo dei fatti (anni 2013- 2014), il

Responsabile del CAA Fenapi 003. Dando poi corso ad una seconda

sollecitazione scritta, avanzata dal Giuseppe Carcione il successivo 3

luglio 2024 e finalizzata a conoscere "quali siano state le credenziali usate

per la validazione ed inoltro all'organismo pagatore" (meglio specificata nel

senso che "si vuole cioè sapere con quali credenziali sia stato effettuato

l'inoltro telematico ad AGEA delle pratiche in argomento. Ossia se con quelle

dei Carcione Arturo e/o Giuseppe o, piuttosto, con quelle dell'operatore

Lombardo Facciale"), AGEA, in data 18 luglio 2024, trasmetteva un

documento atto a confermare che "...nelle pratiche contestate il

CARCIONE GIUSEPPE non ha avuto alcun ruolo, né fornito contributi

causali";

b) in ordine alla posizione del convenuto Arturo Carcione, viene

premessato in fatto che lo stesso dispositivo della sentenza di appello,

prima richiamato, ha disatteso l'appello del P.M. penale, fra l'altro,

nella parte in cui il Tribunale penale di primo grado aveva pronunciato

tre assoluzioni e, per altri capi di imputazione, la prescrizione delle

contestazioni di reato ipotizzate a suo carico. Si deduce, poi, che, in

disparte dalla natura del dispositivo penale d'appello favorevole alle

ragioni dell'odierno convenuto, la disamina che il P.M. contabile opera

della sentenza penale di primo grado, ai fini della formulazione della contestazione amministrativo-contabile di responsabilità, è corretta ma incompleta. Muovendo dal rilievo per cui, secondo il Tribunale penale di Patti, era inibito “...al Giudice ordinario di apprezzare la macroscopicità o meno della falsità...” “...dei contratti di affitto dei fondi rustici indicati nelle schede di validazione...” “...in considerazione della [loro] mancata produzione nel processo...”, il comparente è dell’avviso che, in termini solo parzialmente corretti, il Requirente possa infatti affermare che, in sede penale, fu l’assenza dei contratti di fitto agli atti di quel processo ad aver inibito l’accertamento dell’elemento soggettivo del dolo della truffa addebitata all’Arturo Carcione. Viceversa, aggiunge il comparente, il fatto dirimente, oggi confermato dal carteggio pec intervenuto con AGEA, è che egli non ha inserito a sistema le D.U.P. ed i documenti, dappoiché caricati a sistema da altri soggetti senz’altro titolari del potere di provvedervi in autonomia: di qui, in sintesi, la sua estraneità alla realizzazione dell’illecito per cui è causa.

V.2. Facendo appello alle dichiarazioni confermate, rese il 16.05.2022 dal teste Francesco Martinelli quale tecnico dell’AGEA, entrambi i comparenti contestano, poi, l’erroneità dell’assunto accusatorio:

c) laddove l’atto introduttivo, illustrando il meccanismo del c.d. “sistema apri e chiudi” (pag. 4 a 6 atto di citazione), afferma che la partita IVA della ditta Crascì Barbara, cui le DUP si riferiscono, risultava cessata in data anteriore a quella di presentazione delle istanze di contributo. In effetti, se davvero fosse stato così – sottolineano i comparenti - il sistema informatico non avrebbe mai

permesso l'apertura del fascicolo. Infatti, all'atto del caricamento della pratica, la partita IVA deve essere necessariamente validata con l'inserimento, "in parallelo", del codice fiscale e, al momento dell'inserimento del mandato sul portale informatico, quest'ultimo acquisisce in tempo reale i riscontri all'anagrafe tributaria, giungendo infine a censire il richiedente qualora non fosse risultata attiva la P. IVA.;

d) nella parte in cui non considera che la dichiarazione unilaterale di registrazione poteva essere effettuata sino al 25 novembre 2011 e che, successivamente, per il caricamento della pratica sarebbe stato necessario inserire invece dichiarazione bilaterale sottoscritta da richiedente e proprietario: di questa dinamica, i convenuti puntualizzano che la dichiarazione fa riferimento all'anno del rilascio ma che il suo intervenuto caricamento a sistema non è astretto da limitazioni temporali. Nell'arco temporale in cui si collocano i fatti di causa, peraltro, le dichiarazioni rilasciate dai Comuni non dovevano formare oggetto di registrazione o di spedizione in carta con bollo, ben potendo essere redatte e caricate in forma libera. Ora i controlli che il P.M. contabile imputa ai convenuti come omessi, in ordine alle dichiarazioni ed alle partite IVA, non potevano essere richiesti ai CAA, visto che essi risultano di fatto svolti dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri ispettivi di competenza ed ai quali, con tutta evidenza, non sono riducibili quelli intestati ai CAA.

V.3. Sotto concorrente angolo prospettico, per i convenuti è l'attenta disamina del quadro normativo di riferimento ad accreditare la

reiezione della domanda introduttiva. In particolare, lo stesso rapporto convenzionale intercorrente fra AGEA e CAA – di cui i convenuti ricostruiscono, trascrivendoli in comparsa, base normativa e i contenuti (fra essi, art. 3 bis D.lgs. n. 165/1999 e, oggi, art. 6 D.lgs. n. 74/2018) – milita nel senso che l'attività dei CAA, e dei relativi dipendenti, abbia natura eminentemente istruttoria. Essa si risolve, al più, nel controllo meramente formale delle pratiche presentate e dei/delle documenti/dichiarazioni presentati dal produttore. Il controllo sostanziale, dunque, compete ad AGEA, ferma la responsabilità del solo produttore in ordine alla veridicità dei documenti presentati e delle dichiarazioni resa ai fini dell'accesso al contributo.

VI. Con ordinanza n. 133/2024, adottata all'esito della camera di consiglio del 16.10.2024, il Collegio disponeva che fossero versate in atti le motivazioni della sentenza d'appello n. 1045/2024 cit., oggetto, a loro volta, di incipiente deposito in sede penale: adempimento eseguito dal P.M. contabile il successivo 06.12.2024. Con il medesimo provvedimento, inoltre, il giudizio veniva rinviato all'odierna udienza di discussione, in vista della quale, tempestivamente, hanno prodotto memorie difensive i germani Carcione (il 10.03.2025) e il Galati Sardo (il 20.03.2025).

VII. All'odierna udienza, le Parti presenti, come da verbale, hanno ampiamente discusso le proprie tesi difensive e replicato a quelle avversarie.

Considerato in

DIRITTO

1. Va anzitutto dato atto della contumacia di Crascì Barbara che, attinta da rituale notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e del decreto presidenziale di fissazione di udienza nel rispetto del termine a comparire ex art. 88 c.g.c., ha deliberatamente omesso di costituirsi in giudizio.

2. È infondata l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale sollevata dal Galati Sardo. La notifica dell'invito a dedurre nei confronti del convenuto (del 12.09.2023) si colloca, ampiamente, nel quinquennio decorrente dal decreto (dicembre 2020) che ne dispone il rinvio a giudizio (fra gli altri) per i fatti reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640 *bis* c.p. Il Collegio non ravvisa dunque motivi per discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'*exordium praescriptionis* si identifica – allorché si discorra di fatti-reato contestati a titolo di truffa, in relazione al quale le modalità artificiose e raggiranti poste in essere per occultare la condotta appropriativa sono connaturali - con la qualificazione giuridica degli accadimenti come aventi rilevanza penale (*ex multis*, a proposito dell'imputazione del reato di truffa, cfr. C. conti, II Sez. d'Appello, sent. n. 74/2020; Sez. I, sent. n. 498/2015; cfr., altresì, III Sez. n. 182/2013; SS. RR. in s.g. della Corte dei conti, sent. n. 3/1999; Sez. I, sentt. nn. 256/2011, 651/2009 e 508/2008; III Sez., sent. n. 747/2010; questa Sezione, sent. 758/2021). All'Ufficio di Procura, d'altronde, la *notitia damni* (*id est* nota 599242/2020 della GDF), formata a seguito della *discovery* degli atti già coperti da segreto istruttorio ex art. 329

c.p.p, perviene in data non anteriore al 09/11/2020. E - secondo condivisibile avviso del locale Giudice di appello, reso in relazione a fattispecie concrete rispetto a cui il danno erariale non è immediatamente percepibile - deve ribadirsi che *“il termine di prescrizione è cominciato a decorrere dal momento in cui il danno si è reso conoscibile ovvero nel momento in cui la notitia damni ha assunto una sua completa fisionomia con l’acquisizione, da parte delle Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale territoriale, dei risultati delle indagini delegate...”* (in termini, C. conti, App. Sicilia, sent. n. 31/A/2023 e Sez. I, sent. n. 461/2018).

3. Passando al merito, la domanda attorea deve essere integralmente accolta nei soli confronti di Crascì Barbara, mentre deve essere respinta nei confronti dei residui convenuti.

4. Quanto alla convenuta Crascì Barbara, l’addebito di responsabilità mosso nei suoi riguardi ruota intorno al condivisibile assunto per cui, relativamente alle campagne agricole dal 2010 al 2015, la stessa ha attestato falsamente la riconducibilità all’impresa individuale in sua titolarità di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate in diversi Comuni siciliani. Molteplici appezzamenti dichiarati nelle domande di pagamento unico (d’ora in poi, DUP) e nelle corrispondenti schede di validazione mai, infatti, sono realmente entrati nella sua disponibilità giuridica e materiale e, per accreditarne la titolarità, la convenuta, contrariamente al vero, ha utilizzato titoli di conduzione inattendibili.

4.1. La superiore impostazione accusatoria, osserva il Collegio, trova

anzitutto analitica prospettazione in citazione (pp. 6 a 11, nonché tabella di pag. 14), ove, con dovizia, si espongono: la elencazione delle particelle indebitamente utilizzate e la corrispondente consistenza superficiaria; l'ammontare dei contributi, per anno e per totale, fraudolentemente incamerati; i titoli di conduzione surrettiziamente utilizzati di volta in volta. Una tale impostazione, a sua volta, rinviene solido aggancio probatorio nelle risultanze investigative prodotte in atti dal P.M. contabile (cfr. fasc. Procura: doc. 2, cartella "62.c d.i. CRASCI Barbara", all. "62.c14", "62.c17" pagg. 1-2 "62.c22", "62.c23", "62.c24", "62.c25", "62.c26", "62.c27", "62.c28", "62.c29", "62.c37", "62.c38", "62.c39", "62.c40", "62.c43", "62.c44", "62.c45", "62.c46", "62.c47", "62.c48", "62.c50", "62.c51", "62.c52", "62.c53", "62.c53", "62.c54", "62.c55", "62.c56", "62.c57", "62.c58", "62.c61", "62.c62"; "62.c63"; doc. 2, p. 8; doc. 6, all. "8.ab"). Autonomamente rivalutata la produzione documentale versata in giudizio, il Collegio recepisce integralmente, dunque, l'addebito di responsabilità ipotizzato dal Requirente, operando adesivo richiamo per *relationem* - ai sensi dell'art. 17 dell'All. 2 al d.lgs. 174/2016 - agli atti appena sopra partitamente enumerati. In questa precisa direzione, deve puntualizzarsi, milita non solo l'evenienza che la Crascì, rimanendo contumace in questo processo, non ha offerto una lettura alternativa dei fatti di causa; ma anche, ed in termini assorbenti, la circostanza - valorizzata dalla sentenza penale d'appello n. 1045/2024 - per cui l'allora appellante ebbe sostanzialmente ad ammettere i fatti e, ciò, le gioverà ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio più

mite pronunciato in sede di gravame penale rispetto a quanto avvenuto in primo grado di giudizio. In effetti, solo parzialmente accolto l'appello dei difensori in ordine alla quantificazione della pena, è stata ribadita dal Giudice penale d'appello (p. 202) l'affermazione di colpevolezza della Crascì per il reato di truffa aggravata ex art. 640 bis c.p. e di falso di cui al capo 477 di imputazione e, tanto, sul dirimente rilievo che stessa *"nel corso dell'interrogatorio ha peraltro ammesso di fatto di essersi prestata alle intestazioni fittizie pur con dichiarazioni parzialmente reticenti che tuttavia lasciano trapelare quella che era la realtà delle cose: "non sapevo nemmeno di essere stata coinvolta. Ho messo delle firme, ma fidandomi. Non sapevo di cosa si trattasse non lo avrei mai fatto. Mi sono fidato di mio padre Crascì Lucio. Ero convinta che contratti effettivi e poi stavo lavorando a Roma e non ho controllato"*.

4.2. Così come prospettato dal P.M. contabile, inoltre, i fatti materiali ed antigiuridici accertati a carico della convenuta impongono, alla stregua della cornice normativa di riferimento, che la stessa restituisca integralmente i contributi incassati.

(a) Con specifico riguardo alla campagna agricola 2015, infatti, occorre sottolineare che:

- il regime di pagamento di base (cui la Crascì ha chiesto e ottenuto accesso) è governato, *ratione temporis*, dal regolamento UE 1307/2013.

Dalla lettura combinata degli artt. 32 ("attivazione dei diritti all'aiuto") e 33 ("dichiarazione degli ettari ammissibili") del medesimo, si ricava che la previa attivazione di un diritto all'aiuto "per ettaro ammissibile" costituisce la condizione del *"sostegno nell'ambito del regime di pagamento"*

di base... concesso agli agricoltori" (art. 32, par. 1) e, ancora, che rientra nella sfera di disponibilità/responsabilità dell'agricoltore *"dichiara[re] le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili* – la cui nozione è posta dall'art. 32 par. 2 e ss. - *abbinati a ciascun diritto all'aiuto"* (art. 33, par. 1). Rimane d'altronde fermo che, alla stregua del medesimo art. 33 par. 1, *"...le parcelle dichiarate sono quelle a disposizione dell'agricoltore ..."* (ancora, 33 par. 1);

- secondo l'art. 5 del regolamento UE 1307/2013, *"il regolamento (UE) n. 1306/2013 e le disposizioni adottate a norma del medesimo si applicano ai regimi previsti dal presente regolamento"* e, in base al considerando n. 4 del preambolo del regolamento, il rinvio al regolamento (UE) n. 1306/2013 - come ad alcune norme contenute nel regolamento (CE) n. 73/2009, incorporate nel reg. (UE) n. 1306/2013 - vale anche per il quadro sanzionatorio;

- l'art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013 - inserito del Titolo V rubricato *"sistemi di controllo e sanzioni"* e rubricato *"clausola di elusione"* - stabilisce che *"fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione"*(specularmente, cfr., ai fini del diritto nazionale, l'art. 75 DPR 445/2000);

- il diverso regime di revoca totale o parziale, nonché quello delle sanzioni amministrative, previsto dagli artt. 63 e ss. del Reg. (UE) n. 1306/2013 - e dettagliato dal Regolamento di esecuzione UE n.

640/2014 in osservanza delle norme poste dagli artt. 63 co. 4, e 64 co. 6

e 7 e 65 co. 3 del citato Reg. (UE) n. 1306/2013 - non mette in

discussione l'autonoma applicabilità, sempreché ne sussistano i

presupposti, della "*clausola di elusione*" (cfr., testualmente, art. 18, par.

6, co. 1 e 2 del Reg. (UE) di esecuzione n. 640/2014);

- fra "*le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici*" ed

"artificialmente create" - di rilievo ai fini dell'applicazione della clausola

di elusione ex art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013 - rientra senz'altro

l'inottemperanza, ad opera del richiedente/beneficiario, al criterio ex

art. 33, par. 1 regolamento UE 1307/2013 (consistente, come si visto,

nel fatto che "*le parcelle dichiarate sono quelle a disposizione dell'agricoltore*

...). Infatti, ai sensi dell'art. 2, par. 2, punto 2 lett. a) del Reg. (UE) di

esecuzione n. 640/2014, per «*inadempienza*» si intende "*qualsiasi*

inottemperanza" ai criteri di ammissibilità dettati per la concessione

dell'aiuto o del sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del

regolamento (UE) n. 1306/2013 (disposizione quest'ultima che, avendo

riguardo "*ai regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE)*

n. 1307/2013", si riferisce anche ai contributi per cui è processo);

- l'impiego di un contratto inattendibile ad opera della convenuta,

onde comprovare la disponibilità dei terreni dichiarati, certifica nella

richiedente una condotta intenzionalmente finalizzata a creare

artificialmente le condizioni di accesso alla misura e, tanto, in chiaro

detrimento degli obiettivi della legislazione settoriale agricola per

come identificati nel preambolo del regolamento (UE) n. 1307/2013

(cui, per ragioni di sintesi, si rinvia ex art. 17 dell'all. 2 al d.gs.

174/2016). Sussistono, per la campagna agricola 2015, i presupposti specifici per identificare il danno erariale nella totalità del contributo percepito, ai sensi ed in applicazione della clausola di elusione ex art. 60 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (cfr., altresì, C. conti, Sez. Giur. per la Calabria, sent. 104/2023).

(b) in relazione alle campagne agricole dal 2010 al 2014, il falso dichiarativo documentale va per converso sussunto, *ratione temporis*, nel prisma degli artt. 53, par. primo, Reg. CE n. 796/2004 (modificato dal Reg. CE n. 380/2009) e 60, par. primo, del Reg. CE n. 1122/2009. In base ad esso, se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'articolo 57 sono dovute a dichiarazioni eccessive frutto di un comportamento intenzionale, l'aiuto cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto a norma dell'articolo 57 nell'ambito del regime di aiuto di cui trattasi non è concesso per l'anno civile considerato se tale differenza è superiore allo 0,5 % della superficie determinata o a un ettaro.

4.3 Sul piano soggettivo, il falso dichiarativo-documentale descritto va imputato alla condotta dolosa della Crascì, la quale ha artificiosamente creato le condizioni di accesso ai contributi comunitari percepiti e presentato DUP infedeli. Giova rammentare, al riguardo, che il richiedente era pienamente edotto (cfr. i quadri K delle DUP) sia dell'assunzione di responsabilità in merito alla veridicità di quanto dichiarato sia del trattamento recuperatorio e sanzionatorio previsto a livello normativo per la ipotesi della indisponibilità degli appezzamenti dichiarati (su tali aspetti, cfr. C. conti, I Sez. Giur.

Centrale d'Appello, n. 241/2020; nonché questa Sezione, *ex ceteris*, sentt. nn. 783/2020, 550/2021, 523/2023).

5. Come anticipato, la domanda attorea deve essere viceversa respinta nei confronti dei convenuti Carcione Arturo, Carcione Giuseppe e Galati Sardo Emanuele.

5.1. Nel contestualizzare la posizione degli stessi, il Collegio osserva che i primi due sono qui evocati nella qualità di responsabili del C.A.A. Fenapi Messina 003 (per le campagne agricole 2010 a 2012 l'Arturo Carcione e per le campagne agricole 2013 e 2014 il Giuseppe Carcione) che hanno validato le DUP 2010-2014 - presentate dalla Crasci e caricate al sistema SIAN dall'operatore Lombardo Facciale Pietro - nonché rilasciato le pertinenti schede di validazione. Il terzo, invece, è chiamato in giudizio quale Responsabile del C.A.A. Liberi Professionisti Messina 002 che ha provveduto, per la DUP Crasci concernente la campagna agricola 2015, ad inserire al S.I.A.N. la medesima domanda nonché a rilasciare la corrispondente scheda di validazione. Per tutti e tre i convenuti (a proposito del Carcione Arturo, in particolare, il rilievo concerne contestazioni di reato diverse da quelle cui è correlato il presente procedimento giurisdizionale), il Giudice penale di Appello, nel complesso, ha escluso la ricorrenza di intercettazioni telefoniche con i gestori di fatto dell'impresa individuale Crasci.

5.2. Tanto precisato, il Collegio condivide la ricostruzione del quadro normativo che perimetra, *in subiecta materia*, gli obblighi incombenti sui CAA, per come sintetizzato in citazione (p. 20 e ss., cui si opera

estensivo rinvio ex art. 17 dell'All. 2 al d.lgs. 175/2016) ed interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, App. Sicilia, n. 28/A/2022 e n. 84/A/2022; questa Sezione, sent. n. 523/2023) ma esclude che, nella specifica fattispecie in trattazione, sia stata raggiunta rassicurante prova dell'elemento soggettivo doloso contestato ai convenuti. In particolare:

(c) relativamente al Galati Sardo Emanuele, deve precisarsi che, stando all'informativa 55990 di PG (doc. 2, p. 36), il "vizio sostanziale" registrato in sede investigativa consiste nel fatto che il contratto di fitto rivenuto presso il CAA Liberi Professionisti di Tortorici (doc. 2, all. 62.c.63) ed in concreto utilizzato per comprovare la disponibilità giuridica n. 6 particelle localizzate nei comuni di Agrigento, Comiso, Sant'Alfio e Portopalo di Capo Passero, è difforme da quello effettivamente registrato presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate (all. 66.c.13) sebbene recante identico numero di registrazione ("avente pari numero di registrazione", secondo l'informativa di PG). In particolare, nel contratto effettivamente registrato presso Agenzia delle Entrate, la controparte è rappresentata da tale La Monica Giuseppe che non figura parte contrattuale del documento utilizzato ai fini DUP. Ora, tale essendo il "vizio" stigmatizzato - disvelato dagli agenti di PG attraverso l'accesso al portale Serpico, Anagrafe Tributaria - non può l'episodio ascriversi ad un omesso controllo formale del Galati Sardo, il quale, diversamente, avrebbe dovuto compiere, in difetto peraltro di elementi estrinseci significativi, una vera e propria verifica sostanziale sul documento

prodottogli;

(d) in ordine ai Carcione, padre e figlio, invece, rileva, agli effetti escludenti dell'elemento soggettivo prospettato, la centralità della figura dell'operatore Lombardo Facciale. Sul punto, si evidenzia che la sentenza penale d'appello si sofferma, in modo compiuto e condiviso, sulla notevole autonomia operativa goduta dal Lombardo Facciale; sulla significativa esperienza che questi aveva nella preparazione - lecita come illecita - delle pratiche e, ancora, sui rapporti personali - tradottasi come conoscenza e attitudine alla interlocuzione - intrattenuti maturati con i gestori di fatto, in genere, delle società coinvolte nell'indagine penale. Non emerge alcun significativo elemento in atti che possa far ipotizzare la connivenza omissiva dei convenuti rispetto all'operato del Lombardo Facciale, mentre la sentenza penale d'appello elementi di segno contrario ritrae da specifiche intercettazioni telefoniche trascritte in motivazione. La *calliditas* che sovente ispirava la condotta del Lombardo Facciale non è elemento che possa trascurarsi per fondare un giudizio di assenza dell'elemento psicologico del dolo a proposito dei convenuti.

5.3. Indipendentemente dal tema della ritualità o meno della prospettazione della colpa grave dei convenuti - dedotta per la prima volta in sede di udienza di discussione dal Requirente e, quindi, senza che gli invitati abbiano avuto la possibilità di approfondire ipotetici contributi a discolta ex art. 67 c.g.c. - agli elementi già evidenziati, come atti ad escludere il dolo erariale, si dovrebbe aggiungere anche il numero massiccio di pratiche lavorate dai CAA, su cui la decisione

penale d'appello pur si sofferma e non meno condivisibilmente.

Trattasi di elementi che, valutati nella loro globalità, non abilitano, in concreto ed ex ante, un giudizio di assoluto disinteresse o di marchiana negligenza verso il modo di esercizio - o non esercizio - delle funzioni intestate ai CAA e di cui i convenuti dovrebbe qui rispondere.

6. Alla luce di quanto illustrato, accolta come in dispositivo la domanda attorea nei confronti della sola Crasci Barbara e rigettata la medesima nei confronti degli altri convenuti, il Collegio:

- condanna, altresì, Barbara Crasci al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giustizia che si liquidano in euro **1.655,18 (milleseicentocinquantacinque,18);**

- pone a carico di AGEA - **Agenzia per le erogazioni in agricoltura** - le spese di lite che, in applicazione dello scaglione minimo parametrato al valore della domanda azionata nei confronti dei convenuti mandati assolti ed al netto della fase istruttoria, si liquidano come segue:

(i) 1238,00 (milleduecento,00), comprensivo di spese generali, oltre IVA e CPA se dovuti, in favore di **Emanuele Galati Sardo;**

(ii) 2199,00 (duemilacentonovantanove,00), comprensivo di spese generali IVA e CPA, se dovuti, in favore di ciascuno dei convenuti **Carcione Giuseppe e Carcione Arturo.**

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana:

1. afferma la responsabilità amministrativa dolosa di **CRASCÌ Barbara** (C.F. CRSBBR83C57L308I) e, per l'effetto, la condanna:

- al pagamento in favore di **AGEA - Agenzia per le erogazioni in**

agricoltura - della somma di euro 80.598,48

(ottantamilacinquecentonovantotto,48), oltre rivalutazione monetaria

dalla data dei singoli esborsi e fino al deposito della decisione. Sulla

somma così rivalutata, sono altresì dovuti gli interessi legali fino ad

effettivo soddisfo;

- al pagamento, in favore dello **Stato**, delle spese di giustizia che si

liquidano in euro **1.655,18 (milleseicentocinquantacinque,18)**;

2. dichiara esenti da responsabilità amministrativa i **Sigg. CARCIONE**

Arturo (C.F. CRCRTR54H06L308F), CARCIONE Giuseppe (C.F.

CRCGPP84L15F158R) e GALATI SARDO Emanuele (C.F.

GLTMNL80A28F158X), in favore dei quali si liquidano - con onere a

carico di **AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura** - le spese

di lite come segue:

- **euro 1238,00 (milleduecento,00)**, comprensivi di spese generali,

oltre IVA e CPA se dovuti, in favore di **Emanuele Galati Sardo**;

- **euro 2199,00 (duemilacentonovantanove,00)**, comprensivi di spese

generali, ma oltre IVA e CPA, se dovuti, in favore di **Carcione**

Giuseppe;

- **euro 2199,00 (duemilacentonovantanove,00)**, comprensivo di spese

generali ma oltre IVA e CPA, se dovuti, in favore di **Carcione Arturo**.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **02 aprile 2025**.

L'estensore

Il Presidente

Dott. Raimondo Nocerino

Dott. Salvatore Chiazze

(F.to digitalmente)

(F.to digitalmente)

